



COMUNICATO UFFICIALE N.385/1

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. nella riunione tenutasi 10 Giugno 2021 accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:

Avv.Fabio GALLI – Presidente;

Dott.Giuseppe BLUMETTI;Avv.Francesco CARUSO;Avv.Carlo GRECO;Dott.Paolo MAGRELLI;
Dott. Ermanno MAROTA;Componenti

Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1) RICORSO DEL CALCIATORE Kenneth VAN RANSBEECK/TARANTO F.C.1927 S.R.L.

La Commissione Accordi Economici:

letto il ricorso del calciatore Kenneth VAN RANSBEECK , regolarmente trasmesso alla Società TARANTO F.C.1927 S.R.L. via p.e.c. in data 22/03/2021 come da r.a.c. in atti;

- letta la memoria del 20/04/2021 con cui la Società si è tempestivamente costituita in giudizio, come da ricevuta di avvenuta consegna della p.e.c. inviata al ricorrente in pari data (in atti);
- considerato che il ricorso del calciatore appare fondato in quanto la richiesta economica di Euro 5.000,00 a saldo dell'importo concordato nell'accordo economico è stata calcolata in applicazione del criterio di cui al Protocollo d'intesa siglato tra la L.N.D. e l'A.I.C. in data 25/09/2020, detratta l'indennità governativa del mese di marzo 2020, laddove la Società nella propria memoria difensiva ha basato i propri differenti conteggi (Euro 4.200,00 indicati a saldo) su un preteso importo "netto" dell'accordo economico di cui tuttavia non ha fornito un verificabile sviluppo contabile né alcun riscontro oggettivo in ordine all'adempimento dei relativi oneri fiscali ;
-

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara dovuta dalla Società TARANTO F.C.1927 S.R.L. al Sig. Kenneth VAN RANSBEECK la somma di Euro 5.000,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente dal calciatore) tramite mail all'indirizzo: ln.d.amministrazione@figc.it

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@ln.d.it - ln.d@pec.it - www.ln.d.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

2) RICORSO DEL CALCIATORE Antonio D'AQUINO/A.S.D.ROTONDA CALCIO

La Commissione Accordi Economici:

- letto il ricorso del calciatore Antonio D'AQUINO, regolarmente trasmesso alla Società A.S.D.ROTONDA CALCIO con p.e.c. del 18/03/2021 come da r.a.c. in atti;
- letta la memoria del 14/04/2021 con cui la Società si è tempestivamente costituita in giudizio, come da ricevuta di avvenuta consegna della p.e.c. trasmessa in pari data al ricorrente;
- letta la memoria del calciatore del 03/06/2021, trasmessa alla Società via p.e.c. in pari data come da r.a.c. in atti;
- considerato che al punto 6 del ricorso il calciatore ha riferito di aver presentato esposto alla Procura Federale (doc. 4 in atti) rispetto a plurime condotte della Società ivi denunciate e che la valutazione della Procura Federale appare pregiudiziale rispetto alla decisione di questa Commissione;

P.Q.M.

sospende ogni decisione in attesa di conoscere le valutazioni espresse dalla procura Federale in merito all'esposto dedotto in premesse, di cui sarà onere della parte più diligente dare riscontro alla C.A.E. ai fini della riassunzione del giudizio.

3) RICORSO DEL CALCIATORE Santino MISALE/U.S.C.PALMESE A.S.D.

La Commissione Accordi Economici:

letto il reclamo del calciatore Santino MISALE, regolarmente trasmesso alla U.S.C. PALMESE 1912 A.S.D. in data 09/03/2021;

ritenuto che la U.S.C. PALMESE 1912 A.S.D. non si è costituita in giudizio nei termini di decadenza imposti dall'art. 25 bis, comma 5 del Regolamento della L.N.D.

Tutti i documenti che componevano il reclamo sono stati regolarmente trasmessi alla Commissione che ne ha preso integralmente visione.

Le parti sono state convocate nell'udienza del 10/06/2021 tenutasi da remoto nelle modalità prestabilite.

Si è presentato solo il calciatore rappresentato dall'Avv. Federico Schiavoni. Letti i passi salienti del ricorso, la commissione In considerazione della situazione determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, che ha causato l'interruzione dell'attività agonistica e l'impossibilità oggettiva, quantomeno parziale, di adempimento delle prestazioni sportive, inducendo un'alterazione del sinallagma dell'accordo economico in atti; ritenuto che la vertenza debba essere decisa secondo equità al fine di realizzare il giusto contemperamento degli interessi delle parti in causa;

valutato che il Protocollo d'intesa siglato tra la L.N.D. e l'A.I.C. in data 25/09/2020, in disparte ogni considerazione sulla sua efficacia vincolante alla luce della normativa federale, fornisca comunque una regola di equità che questa Commissione ritiene di poter mutuare;

visto, in particolare, quanto dedotto alla lettera a) dell'art. 3 del Protocollo in parola secondo cui: *“per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell'1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 relativamente al solo rateo di marzo”*, laddove il Protocollo alla lettera c) stabilisce inoltre un meccanismo ulteriormente compensativo;

ritenuto, pertanto, che l'importo dell'accordo economico debba riconoscersi nel limite dell'80% della somma totale netta pattuita, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, rispondendo tale criterio ad equità;

considerato che, nella domanda proposta dal reclamante ha chiesto la condanna della società al pagamento della somma di € 6.780,00 – data la somma di Euro 2.220,00 già versata dalla società ed Euro 600,00 percepiti come indennità, invero in corretta applicazione del criterio equitativo sopra esposto la cifra è pari ad € 4.380,00 ed in via ulteriormente subordinata la cifra di € 3.660,93 in applicazione del criterio giornaliero di retribuzione delle giornate lavorative fino al 10/03/2020;

ritenuto pertanto che, alla luce dei motivi in fatto e in diritto sopra esposti, la domanda proposta dal reclamante in via principale non possa trovare accoglimento, mentre appare fondata la domanda proposta in via subordinata in quanto l'art. 3 del Protocollo comprendi i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020 non facendo distinzione con il periodo di sottoscrizione dell'accordo economico;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara dovuto dalla U.S.C.PALMESE 1912 A.S.D. al Sig. Santino MISALE la somma di Euro 4.380,00 per le causali indicate in narrativa.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Calabria, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

4) RICORSO DEL CALCIATORE Marco CONDEMI/U.S.C.PALMESE 1912 A.S.D.

La Commissione Accordi Economici:

letto il reclamo del calciatore Marco CONDEMI, regolarmente trasmesso alla U.S.C. PALMESE 1912 A.S.D. in data 23/03/2021;

ritenuto che la U.S.C. PALMESE 1912 A.S.D. non si è costituita in giudizio nei termini di decadenza imposti dall'art. 25 bis, comma 5 del Regolamento della L.N.D.

Tutti i documenti che componevano il reclamo sono stati regolarmente trasmessi alla commissione che ne ha preso integralmente visione.

Le parti sono state convocate nell'udienza del 10/06/2021 tenutasi presso la sede della L.N.D.. Letti i passi salienti del ricorso, la commissione In considerazione della situazione determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, che ha causato l'interruzione dell'attività agonistica e l'impossibilità oggettiva, quantomeno parziale, di adempimento delle prestazioni sportive, inducendo un'alterazione del sinallagma dell'accordo economico in atti; ritenuto che la vertenza debba essere decisa secondo equità al fine di realizzare il giusto contemperamento degli interessi delle parti in causa; valutato che il Protocollo d'intesa siglato tra la L.N.D. e l'A.I.C. in data 25/09/2020, in disparte ogni considerazione sulla sua efficacia vincolante alla luce della normativa federale, fornisca comunque una regola di equità che questa Commissione ritiene di poter mutuare;

visto, in particolare, quanto dedotto alla lettera a) dell'art. 3 del Protocollo in parola secondo cui: *"per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell'1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 relativamente al solo rateo di marzo"*, laddove il Protocollo alla lettera c) stabilisce inoltre un meccanismo ulteriormente compensativo; ritenuto, pertanto, che l'importo dell'accordo economico debba riconoscersi nel limite dell'80% della somma totale netta pattuita, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, rispondendo tale criterio ad equità; considerato che, nella prima domanda proposta dal reclamante ha chiesto la condanna della società al pagamento della somma intera a saldo di Euro 4.600,00 – data la somma di Euro 600,00 percepiti come indennità, invero in corretta applicazione del criterio equitativo; ritenuto pertanto che, alla luce dei motivi in fatto e in diritto sopra esposti, la domanda proposta dal reclamante in via principale non possa trovare accoglimento, mentre appare fondata la domanda proposta in via subordinata in quanto l'art. 3 del Protocollo comprendi i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020 non facendo distinzione con il periodo di sottoscrizione dell'accordo economico;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D.dichiara dovuto dalla U.S.C. PALMESE 1912 A.S.D. al Sig. Marco CONDEMI la somma di Euro 4.600,00 per le causali indicate in narrativa. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Calabria, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

5) RICORSO DEL CALCIATORE Ivan Ivandin Ginidis INZOUNDINE/S.S.D.MARSALA CALCIO A.R.L.

La Commissione Accordi Economici:

letto il reclamo del calciatore Ivan Ivandin Ginidis INZOUNDINE, regolarmente trasmesso alla S.S.D. MARSALA CALCIO A.R.L. in data 23/03/2021;

ritenuto che la S.S.D. MARSALA CALCIO A.R.L. non si è costituita in giudizio nei termini di decadenza imposti dall'art. 25 bis, comma 5 del Regolamento della L.N.D.

Tutti i documenti che componevano il reclamo sono stati regolarmente trasmessi alla commissione che ne ha preso integralmente visione.

Le parti sono state convocate nell'udienza del 10/06/2021 tenutasi presso la sede della LND. Letti i passi salienti del ricorso, la commissione In considerazione della situazione determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, che ha causato l'interruzione dell'attività agonistica e l'impossibilità oggettiva, quantomeno parziale, di adempimento delle prestazioni sportive, inducendo un'alterazione del sinallagma dell'accordo economico in atti; ritenuto che la vertenza debba essere decisa secondo equità al fine di realizzare il giusto temperamento degli interessi delle parti in causa; valutato che il Protocollo d'intesa siglato tra la L.N.D. e l'A.I.C. in data 25/09/2020, in disparte ogni considerazione sulla sua efficacia vincolante alla luce della normativa federale, fornisca comunque una regola di equità che questa Commissione ritiene di poter mutuare;

visto, in particolare, quanto dedotto alla lettera a) dell'art. 3 del Protocollo in parola secondo cui: *“per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell'1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 relativamente al solo rateo di marzo”*, laddove il Protocollo alla lettera c) stabilisce inoltre un meccanismo ulteriormente compensativo;

ritenuto, pertanto, che l'importo dell'accordo economico debba riconoscersi nel limite dell'80% della somma totale netta pattuita, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, rispondendo tale criterio ad equità;

considerato che, nella prima domanda proposta dal reclamante ha chiesto la condanna della società al pagamento della somma intera a saldo di Euro 6.000,00 – data la somma di Euro 600,00 percepiti come indennità, invero in corretta applicazione del criterio equitativo sopra esposto la cifra è pari ad € 4.200,00; ritenuto pertanto che, alla luce dei motivi in fatto e in diritto sopra esposti, la domanda proposta dal reclamante in via principale non possa trovare accoglimento, mentre appare fondata la domanda proposta in via subordinata in quanto l'art. 3 del Protocollo comprendi i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020 non facendo distinzione con il periodo di sottoscrizione dell'accordo economico;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara dovuto dalla S.S.D.MARSALA CALCIO A.R.L.al Sig. Ivan Ivandin Ginidis INZOUNDINE la somma di Euro 4.200,00 per le causali indicate in narrativa.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

6) RICORSO DEL CALCIATORE Francesco BUONO/ACR MESSINA SSD ARL

Con reclamo, notificato tramite raccomandata A.R. in data 22/03/2021 il signor BUONO Francesco si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la società ACR MESSINA SSD ARL un accordo economico che prevedeva la corresponsione lorda di euro 12.00,00 per la stagione sportiva 2019/2020.

L'accordo economico sottoscritto in data 1/08/2019 è stato depositato presso l'ufficio tesseramento Interregionale in data 31/10/2019

Il reclamante dichiarando di aver percepito la somma di euro 8.400,00 richiedeva in applicazione del protocollo d'Intesa AIC/LND la condanna della società al pagamento della somma di euro 600,00;

Si costituiva, nei termini, la società ACR MESSINA SSD ARL allegando alla propria memoria difensiva copia della dichiarazione liberatoria rilasciata dal reclamante in data 22/07/2020.

Rilevato che con la dichiarazione liberatoria il calciatore dichiara di aver percepito le somme dovute per la stagione 2019/2020 e di non aver più nulla a pretendere dalla società sportiva ACR MESSINA SSD ARL per la medesima stagione sportiva;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. respinge il reclamo del Sig. Francesco BUONO nei confronti della società ACR MESSINA SSD ARL.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

7) RICORSO DEL CALCIATORE Gabriel CORNA/A.C.CREMA 1908 SSD ARL

La Commissione Accordi Economici:

- letto il reclamo del calciatore Gabriel CORNA, regolarmente trasmesso alla Società A.C.CREMA 1908 SSD ARL in data 22/03/2021 via p.e.c. come da ricevuta di avvenuta consegna in atti;
- ritenuto di poter confermare, quale regola equitativa condivisibile, quella riportata nel Protocollo d'intesa siglato tra la L.N.D. e l'A.I.C. in data 25/09/2020;
- visto, in particolare, quanto dedotto alla lettera a) dell'art. 3 del Protocollo in parola secondo cui: *"per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell'1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 relativamente al solo rateo di marzo"*, laddove il Protocollo alla lettera c) stabilisce inoltre un meccanismo ulteriormente compensativo;
- considerato che il ricorrente ha formulato la propria richiesta economica in applicazione della regola equitativa di cui sopra, quantificando la domanda in Euro 700,00 lordi come da conteggi esposti nel ricorso, a cui si rimanda;

P.Q.M.

dichiara dovuto dalla Società A.C.CREMA 1908 SSD ARL al sig. Gabriel CORNA la somma di Euro 700,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente secondo i principi dettati nella parte motiva della presente decisione.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

8) RICORSO DEL CALCIATORE Andres Victor Walker GOMEZ/F.C.FORLI' SRL

Con ricorso notificato il 04/05/2021 Walker Victor Andres GOMEZ esponeva di aver concluso, per la stagione sportiva 2019/2020, con la F.C. FORLI' SRL, militante nel campionato di Serie D, un accordo economico che prevedeva un compenso lordo dell'importo complessivo annuo di euro 19.000,00 con decorrenza dal 02/08/2019 al 30/06/2020.

Precisava che a causa dei noti eventi di emergenza sanitaria connessi all'infezione pandemica "Covid-19 Sars", il campionato era stato sospeso dal 10/3/2020, sottolineando che il ricorrente aveva continuato a svolgere regolarmente la propria attività sportiva, anche con allenamenti individuali.

Dato atto di aver percepito acconti per complessivi euro 13.000,00, concludeva chiedendo, in principalità, il riconoscimento del proprio residuo credito, quantificato in euro 5.700,00 o, in subordine, nella minor somma di euro 1.900 in applicazione del "Protocollo d'Intesa" raggiunto tra A.I.C. e L.N.D., detratta l'indennità governativa di euro 600,00 e, quindi di euro 1.300,00.

La FC FORLI' SRL non si è costituita in giudizio nei termini di decadenza imposti dall'art. 25 bis, comma 5 del Regolamento della L.N.D

Rileva, preliminarmente, la Commissione che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 25-bis, 4° comma del regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il reclamo e versata la relativa tassa. Ritiene la Commissione che non sussistono motivi per discostarsi dal proprio orientamento già espresso in numerose decisioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per decidere secondo equità le vertenze in cui vengono dedotti accordi economici per la stagione sportiva 2019/2020, sulla cui esecuzione abbia inciso l'emergenza pandemica da COVID-19, confermando la regola equitativa ripotata nel Protocollo d'intesa siglato tra la L.N.D. e l'A.I.C. in data 25/09/2020. Ne consegue, pertanto, che, in conformità al principio sancito dall'art. 3 del Protocollo sopra citato secondo cui "per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell'1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 relativamente al solo rateo di marzo", deve riconoscersi al calciatore un importo nel limite dell'80% della somma totale netta pattuita, dedotto quanto

eventualmente già percepito dal tesserato a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27.

Tenuto conto, quindi, dell'importo pattuito nell'accordo economico, pari ad euro 19.000,00 e considerate le somme versate dalla società per complessivi €. 13.000,00, nonché l'indennità governativa di €. 600,00, il credito accertato a favore del ricorrente è determinato in euro 1.300,00.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara dovuto dalla FC FORLI' SRL al sig. Walker Victor Andres GOMEZ la somma di euro 1.300,00 per le causali indicate in narrativa.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente dal calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

9) RICORSO DELLA CALCIATRICE Mioso Taina Franciele DOS SANTOS/ASD VIRTUS RAGUSA

Con ricorso notificato il 12/03/2021 Mioso Taina Franciele DOS SANTOS esponeva di aver concluso, per la stagione sportiva 2019/2020, con la ASD VIRTUS RAGUSA, militante nel campionato di calcio a 5 serie A elite, un accordo economico che prevedeva un compenso lordo dell'importo complessivo annuo di euro 20.000,00 con decorrenza dal 31/08/2019 al 30/06/2020. Precisava che a causa dei noti eventi di emergenza sanitaria connessi all'infezione pandemica "Covid-19 Sars", il campionato era stato sospeso dal 10/3/2020, sottolineando che il ricorrente aveva continuato a svolgere regolarmente la propria attività sportiva, anche con allenamenti individuali.

Dato atto di aver percepito acconti per complessivi euro 12.000,00, concludeva chiedendo, in principalità, il riconoscimento del proprio residuo credito, quantificato in euro 8.000,00 o, in subordine, nella minor somma di euro 4.000,00 in applicazione del "Protocollo d'Intesa" raggiunto tra A.I.C. e L.N.D., detratta l'indennità governativa di euro 600,00 e, quindi di euro 3.400,00.

La ASD VIRTUS RAGUSA non si è costituita in giudizio nei termini di decadenza imposti dall'art. 25 bis, comma 5 del Regolamento della L.N.D

Rileva, preliminarmente, la Commissione che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 25-bis, 4° comma del regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il reclamo e versata la relativa tassa. Ritiene la Commissione che non sussistono motivi per discostarsi dal proprio orientamento già espresso in numerose decisioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per decidere secondo equità le vertenze in cui vengono dedotti accordi economici per la stagione sportiva 2019/2020, sulla cui esecuzione abbia inciso l'emergenza pandemica da COVID-19, confermando la regola equitativa ripotata nel Protocollo d'intesa siglato tra la L.N.D. e l'A.I.C. in data 25/09/2020. Ne consegue, pertanto, che, in conformità al principio sancito dall'art. 3 del Protocollo sopra citato secondo cui "per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell'1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati

a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 relativamente al solo rateo di marzo”, deve riconoscersi al calciatore un importo nel limite dell’80% della somma totale netta pattuita, dedotto quanto eventualmente già percepito dal tesserato a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27.

Tenuto conto, quindi, dell’importo pattuito nell’accordo economico, pari ad euro 20.000,00 e considerate le somme versate dalla società per complessivi €. 12.000,00, nonché l’indennità governativa di €. 600,00, il credito accertato a favore del ricorrente è determinato in euro 3.400,00

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara dovuto dalla ASD VIRTUS RAGUSA alla sig.ra Mioso Taina Franciele DOS SANTOS la somma di euro 3.400,00 per le causali indicate in narrativa.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente dal calciatore) tramite mail all’indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Nazionale Calcio A/5 i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

10) RICORSO DEL SIG. Francesco Antonio MENNITTO/ A.S.D.F.C. S.S. NOLA 1925 (Collab.Gest.Sport.)

Con ricorso notificato il 29/06/2020 il sig. Francesco MENNITTO esponeva di aver concluso con la società A.S.D. F.C. S.S. NOLA 1925, per la stagione sportiva 2018/2019, un accordo economico che prevedeva la corresponsione, a favore dell’esponente, tesserato con la qualifica di collaboratore per la gestione sportiva, dell’importo complessivo annuo di €. 28.158,00.

Dato atto di aver percepito acconti per complessivi €. 7.500,00, concludeva chiedendo il riconoscimento del proprio residuo credito, quantificato in €. 20.658,00 per il quale chiedeva la condanna della società resistente.

La società, ritualmente costituitasi, contestava la pretesa del ricorrente eccependo la falsità della firma apposta dal presidente della società in calce all’accordo economico e sollevava, altresì perplessità sul contenuto dell’accordo evidenziando che tutti gli altri collaboratori, dirigenti e calciatori percepivano compensi di gran lunga inferiori rispetto a quello del MENNITTO.

Rilevava, inoltre, l’assenza di data sul contratto allegato dal reclamante e concludeva chiedendo il rigetto della domanda avversaria.

Il MENNITTO, depositava ulteriore memoria difensiva, ritualmente comunicata alla controparte.

All’udienza del 24/9/2020 nessuno era presente per la società, pur avendo il difensore della stessa, con mail del 21/9/2020 confermato che “..parteciperà all’udienza fissata per il 24/9/2020 , unitamente al Presidente...”

La Commissione, con ordinanza del 2/10/2020, ritenuta la necessità, ai fini del decidere, in considerazione del disconoscimento di firma operato dal presidente della società sulla propria firma apposta in calce all’accordo economico, disponeva la comparizione personale delle parti, ai sensi dell’art. 219 c.p.c., per l’udienza 22/10/2020 disponendo l’acquisizione di scritture di comparazione al fine di eventuali, successivi accertamenti.

Il presidente della società resistente non compariva, depositando, a mezzo mail, certificazione medica a giustificazione della propria assenza.

Il reclamo era, quindi, riservato in decisione.

Rileva, preliminarmente, la Commissione che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 25-bis, 4° comma del regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il reclamo e versata la relativa tassa.

Col primo motivo di contestazione la società resistente lamenta l'omesso deposito dell'accordo economico.

Dalla documentazione prodotta risulta, viceversa, regolarmente apposto sul contratto concluso tra le parti, il timbro della L.N.D., la data e la sottoscrizione dell'addetto della Lega, così evidenziandosi l'infondatezza della contestazione.

La resistente ha eccepito, poi, la "rilevante differenza" tra il compenso "convenuto" coll'odierno reclamante e quelli, "inferiori" previsti per tutti gli altri calciatori e dipendenti della società.

L'argomento è privo di ogni valenza giuridica, atteso che tra le parti è stato stipulato, a prescindere dal rilievo della dedotta "falsità" della firma, non riferibile al presidente della società - di cui si tratterà di seguito -, un accordo convenzionale avverso il quale alcuna eccezione di errore, violenza e dolo sono stati sollevati, tenuto conto, altresì ed infine, dei principi di autonomia e libertà contrattuale previsti dalla normativa positiva codicistica.

Il presidente del NOLA, ha eccepito, infine, la falsità della firma apposta in calce all'accordo economico, asserendo che la sottoscrizione non è stata da lui apposta.

Allo specifico fine di formalizzare il "disconoscimento" ed acquisire il saggio grafico per un'eventuale futura perizia calligrafica, la Commissione aveva disposto la comparizione personale ai sensi dell'art. 219 c.p.c.

Come esposto in precedenza, il presidente della società, ha depositato certificazione medica a giustificazione della mancata comparizione.

Nel rilevare - circostanza che concorre a dare un quadro più completo ed esaustivo per la valutazione del comportamento del soggetto che ha, nella comparsa costitutiva, operato il disconoscimento di firma - non pare irrilevante sottolineare che il presidente della società non è comparso per ben tre volte alle udienze fissate, benchè avesse, dapprima, assicurato la sua presenza - cfr mail del 21/9/2020 - producendo, poi, certificazione medica a sostegno della sua mancata partecipazione.

Ulteriore, significativa circostanza deve ritenersi il pagamento di acconti non irrisori - €. 7.500,00 - evidenziandosi che le contestazioni sollevate in questa sede sono coincise con la presentazione del reclamo e non hanno impedito, in precedenza, il versamento della somma sopra indicata senza che alcuna doglianza venisse avanzata dalla società.

In relazione al disconoscimento della firma, pare sufficiente osservare e la circostanza, trattandosi di fatto che si evince dallo stesso tenore letterale del certificato, appare pacifica e non revocabile in dubbio, che il tenore dell'attestazione medico legale dà luogo a gravi e insuperabili perplessità.

Trattasi, invero di certificazione "privata", rilasciata dal medico di fiducia del soggetto impedito e non da un ente pubblico, il che è certamente consentito ma impone, proprio per questo un maggior rigore formale nella lettura e valutazione del documento.

Il certificato riferisce, del tutto genericamente di un'alterazione febbrile senza fornire alcuna indicazione suscettibile di una valutazione obiettiva e come tale non contestabile, del grado di alterazione, della sua durata e delle sue caratteristiche.

Parlare di alterazione febbrile omettendo l'indicazione della temperatura, la durata e le caratteristiche della patologia, priva il documento di ogni valenza probatoria ed anche meramente indiziaria.

L'accenno, poi, alla diagnosi di "Peritonite" - patologia che per nozioni di comune esperienza denota nella comune accezione uno stato infiammatorio di particolare gravità - senza alcun accenno ad ulteriori accertamenti o ad un controllo ambulatoriale e/o ospedaliero dà adito a seri e fondati dubbi sulla patologia indicata.

Non può, pertanto, ritenersi giustificata l'assenza del presidente della società resistente e in considerazione della rilevante circostanza che la comparizione era stata disposta ai sensi dell'art. 219 c.p.c., deve farsi applicazione del secondo comma della citata disposizione del codice di rito, secondo la quale "Se la parte invitata a comparire personalmente non si presenta o rifiuta di scrivere senza giustificato motivo, la scrittura si può ritenere riconosciuta".

In assenza di ulteriori doglianze da parte della resistente e ritenuto provato il credito risultante dall'accordo scritto concluso tra le parti, deve concludersi dichiarandolo accertato nella misura richiesta.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. accerta, per le causali di cui in motivazione, che il sig. Francesco MENNITTO, è creditore dell'importo di €. 20.658,00 nei confronti della società A.S.D. F.C. S.S. NOLA 1925.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Fabio Galli

Pubblicato in Roma il 28 Giugno 2021

Il Segretario Generale
Massimo Ciaccolini

Il Presidente della LND
Cosimo Sibilia